

COMUNE DI CASARGO
(Provincia di Lecco)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI
DIRITTI REALI DI COSTITUZIONE SERVITU' E DI
CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE AL
FINE DELLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
E DELLE PISTE DA DISCESA.**

Approvato con deliberazione C.C. N.26 del 27.06.2002.

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI DIRITTI REALI DI COSTITUZIONE SERVITU' E DI CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE PISTE DA DISCESA.

ART.01 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Casargo e derivanti dalla concessione di costruzione e/o esercizio dell'impianto: _____.

Il Concessionario, oltre che al rispetto dell'atto di concessione e dell'allegato disciplinare, è tenuto all'osservanza delle disposizioni vigenti o che saranno emanate durante il periodo di concessione in materia di funicolari aeree o sciovie in servizio pubblico.

ART.02 – OBBLIGO DI BIGLIETTI COMUNI TRA I CONCESSIONARI

Allo scopo di assicurare il rilascio di documenti comuni di viaggio e con tariffe comuni per l'utilizzazione di tutti gli impianti sciistici di risalita esistenti si stabilisce quanto segue:

1. Per ogni impianto viene indicato un valore di caratura, valore che ne identifica i requisiti, tenendo conto di quegli impianti di particolare funzione e destinazione nell'esercizio e nel trasporto della clientela.
2. Da biglietteria comune, situata generalmente alle stazioni di partenza degli impianti di arroccamento, vengono venduti i titoli di viaggio cumulativi, giornalieri, settimanali, pomeridiani ecc, biglietti a durata, che danno accesso a tutti gli impianti del consorzio con frequenza illimitata, nel periodo temporale previsto. Per loro natura, questi biglietti (giornalieri e pomeridiani) debbono essere personali: sono validi solo se resi solidali con cordoncino e sigillo al cliente utilizzatore. I biglietti settimanali stagionali saranno muniti di fotografia e dati di identificazione.
3. I concessionari potranno emettere titoli di viaggio gratuiti. Questi dovranno essere ben distinti come forma ed aspetto. Se dovuto, saranno soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Verrà tenuta una precisa distinta, costantemente aggiornata, dei soggetti utilizzatori. I passaggi fatti con le gratuità saranno riconosciuti a tutti gli effetti. Ogni concessionario sarà obbligato a comunicare agli altri concessionari i numeri di biglietti gratuiti emessi.
4. La sorveglianza della corretta utilizzazione dei biglietti sarà affidata ai gestori degli impianti. La sorveglianza e verifica generale di tutta l'attività dei concessionari per la vendita, gestione, riparto degli incassi, controllo spese consortili, sorveglianza della corretta utilizzazione dei biglietti, ecc. a garanzia della corretta conduzione e contabilità, saranno funzioni espletate dal Revisore dei Conti del Comune di Casargo, le cui spese saranno a carico dei concessionari in proporzione al riparto degli incassi.
5. Come singola organizzazione a se stante, ogni impianto, (non due o più impianti anche di una stessa società fra loro accomunati) può emettere biglietti singoli o andata e ritorno o abbonamenti pluricorse, con prezzi di vendita autorizzati dall'ente concedente. I ricavi così conseguiti saranno di esclusiva competenza dell'impianto stesso.
6. Dal ricavo lordo delle vendite dei biglietti emessi dai concessionari, verranno detratte le spese di emissione, le spese di gestione ed eventuali altre spese individuate di comune utilità ed in ogni caso previste dal regolamento. Il ricavo netto verrà riconosciuto ai singoli impianti come di seguito specificato e sarà liquidato, su acconti da stabilire (mensili, quindicinali, ecc.) con conguaglio finale a fine stagione.
7. Definite le carature dei singoli impianti, che già tengono di per se conto delle particolari condizioni di esercizio, il riparto verrà disposto, **senza deroghe**, secondo il prodotto lordo di ciascun impianto, in rapporto alla sommatoria di tutti questi. Per esempio, l'impianto A) ha fatto 1000 passaggi nella stagione e la caratura attribuita è di 27, il prodotto lordo di A) è $1000 \times 27 = 27.000$. Analogamente B) è: $1300 \times 18 = 23.400$; la sommatoria dei prodotti lordi è di $27.000 + 23.400 = 50.400$. Con ciò il monte netto incasso viene ripartito: Impianto A) $27.000/50.400 = 53,57\%$; Impianto B) $23.400/50.400 = 46,43\%$.

ART.03 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione di esercizio ha la durata di anni 10 (dieci) per manovie e sciovie, di anni 15 (quindici) per le seggiovie ad attacco fisso e di anni 20 (venti) per le funivie, telecabinovie, funicolari e seggiovie ad ammortamento automatico, a decorrere dalla data della visita di ricognizione.

In ogni caso l'efficacia della concessione è condizionata dall'esito positivo di tutte le verifiche e collaudi tecnici previsti dalle disposizioni vigenti.

L'Amministrazione Comunale al fine di valutare l'esistenza di offerte migliori da parte di altri soggetti giuridici, pubblica per 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio Comunale e dei Comuni limitrofi, sul B.U.R.L. e su un quotidiano locale e, comunque, fatti salvi i termini previsti dalla legge, apposito avviso d'asta e/o appalto concorso per la concessione dei diritti reali di costituzione servitù e di concessione dei diritti di superficie al fine della realizzazione degli impianti e delle piste da discesa; tutti i soggetti giuridici interessati alla concessione dei diritti reali sopracitati dovranno presentare apposita proposta completa di progetto definitivo da valutarsi da parte del Consiglio Comunale previo verbale di aggiudicazione di apposita commissione di gara.

Il Comune procede al rilascio della concessione al migliore proponente mediante provvedimento dell'organo competente, sentite le associazioni ambientaliste del territorio provinciale; il Comune comunica la migliore offerta pervenutagli al titolare di eventuali diritti di prelazione; quest'ultimo potrà aggiudicarsi il rilascio della concessione al prezzo della migliore offerta pervenuta; il Comune deve rispettare il limite temporale dell'esercizio del diritto di prelazione e la nuova concessione non potrà superare il sopracitato limite temporale.

ART.04 – VISITA DI RICOGNIZIONE E COLLAUDO

Dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione, di eventuale ammodernamento, potenziamento e adeguamento dell'impianto, su richiesta del Concessionario, si dovrà procedere alla visita di ricognizione dell'impianto stesso, al cui esito favorevole è subordinato il rilascio dell'autorizzazione e l'apertura all'esercizio pubblico dell'impianto stesso.

ART.05 – VARIAZIONE DEI RIPARTI

Il Comune di Casargo si impegna a modificare la caratura qualora si verificassero modifiche e/o sostituzioni agli impianti esistenti.

La richiesta potrà essere inoltrata dai concessionari con apposita domanda motivata e documentata da presentarsi entro il mese di maggio.

Con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere tecnico e sentiti gli altri concessionari, l'Amministrazione deciderà in merito.

ART.06 – CANONE DI CONCESSIONE

Il canone per gli impianti viene stabilito in € 1.700,00 per ogni ski-lift, € 1.040,00 il tapis-roulants, € 2.000,00 per ogni seggiovia; il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Casargo in un'unica soluzione ed in contanti, entro il 30 giugno di ogni anno, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, il canone di concessione pattuito, ciò fino alla scadenza della concessione e sarà aggiornato ogni anno in base agli indici ISTAT.

Oltre al pagamento del canone sopra indicato, il concessionario assume l'impegno di eseguire il servizio di sgombero neve e sabbiatura con sabbia mista a sale con i propri mezzi meccanici della strada comunale Casargo-Alpe Paglio e precisamente dal bivio in loc. S. Margherita sino al piazzale all'Alpe Paglio compreso per km. 4,5 per il periodo dal 15 novembre al 15 aprile.

ART.07 – TARIFFE

Le tariffe relative ai documenti di viaggio debbono essere dal concessionario annualmente comunicate al Comune di Casargo.

Le tariffe adottate devono essere comunicate al Comune di Casargo entro e non oltre il 15 settembre dello stesso anno in cui avrà inizio la stagione invernale nella quale troveranno applicazione.

Qualora le tariffe stesse comportino rispetto a quelle della stagione precedente aumenti superiori alle variazioni intervenute nell'indice del costo della vita ISTAT maggiorato del 35% (trentacinque per cento), per la parte relativa a tali maggiori aumenti esse non potranno essere applicate, se non sia intervenuta l'approvazione del Comune con delibera della Giunta Comunale. Se la Giunta Comunale non emana alcun atto entro 30 (trenta) giorni, l'aumento si considera implicitamente approvato dal Comune.

Per dati costo vita ISTAT si fa riferimento agli indici del periodo compreso tra l'agosto dell'anno precedente e l'agosto dell'anno in corso.

Al fine di ottenere la suddetta approvazione, il Concessionario, entro i termini di cui al secondo comma, trasmetterà la propria richiesta al Comune, corredandola della documentazione e di ogni altro utile elemento onde dare idonea giustificazione dell'aumento richiesto.

Le tariffe dovranno essere pubblicate e pubblicizzate il più possibile e con congruo anticipo rispetto al periodo di loro vigenza.

Esemplari delle tariffe in corso dovranno, in particolare, essere depositati ed affissi presso le stazioni degli impianti e presso i punti vendita dei documenti di viaggio.

E' compito dell'ufficio dei Vigili Urbani vigilare perché le norme di cui al presente articolo siano concretamente applicate e comunque siano osservate.

ART.08 – AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

I singoli concessionari sono tenuti ad accordare speciali agevolazioni sui prezzi di risalita degli impianti ai residenti nel Comune di Casargo.

In particolare sarà concessa la libera circolazione:

- a) ai residenti del Comune di Casargo sarà concesso il 30% (trentapercento) di sconto sul tariffario globale;
- b) a tutti i residenti del Comune di Casargo sino al 18° anno di età;
- c) alle società affiliate F.I.S.I. praticanti le discipline sportive invernali con sede nel Comune di Casargo verrà garantito l'uso gratuito di appositi spazi delle piste da sci per gli allenamenti dei propri atleti esclusi i giorni festivi di calendario civile, nonché l'uso gratuito delle piste da sci per gare organizzate dalle Società sportive di cui sopra, per le quali il concessionario metterà a disposizione tutta l'attrezzatura necessaria (pali, reti, ecc.) anche nei giorni festivi;
- d) ad atleti residenti nel Comprensorio Valsassina che svolgono regolarmente attività agonistica inquadrati nelle classifiche F.I.S.I., con punteggio inferiore, in almeno una disciplina, a 50 punti F.I.S.I. per atleti che abbiano compiuto i 20 anni; a 100 punti F.I.S.I. per atleti di età inferiore ai 20 anni; per la verifica dei suddetti requisiti saranno comprovanti le "liste Base di Punteggi" emanate annualmente dalla F.I.S.I. ed in vigore per stagione agonistica;
- e) ai componenti del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino.

ART.09 - PROGRAMMA DI ESERCIZIO

L'esercizio invernale dell'impianto dovrà essere assicurato in conformità al programma da concordarsi preventivamente, entro il 30 settembre di ogni anno, tra il Concessionario e l'autorità concedente.

Per tutto il tempo di funzionamento degli impianti, le strutture di alloggio e ristoro ad essi pertinenti dovranno rimanere aperte, salvo casi giustificati da forza maggiore o circostanze eccezionali.

In relazione a contingenze di carattere eccezionale o per lo svolgimento di manifestazioni sportive di notevole richiamo pubblicitario, il Comune di Casargo, previa intesa con i Concessionari, potrà disporre che il concessionario attivi e mantenga in esercizio l'impianto e le strutture accessorie, anche in deroga al programma ed agli orari ufficiali stagionali di apertura. Analoga intesa con il concessionario potrà essere raggiunta per la stagione estiva.

ART.10 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario decade di pieno diritto dalla concessione nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento nonché in caso di sospensione ingiustificata dell'attività, in caso di fallimento e in caso di sopravvenuta perdita di uno o più requisiti di legge per il mantenimento della concessione.

La decadenza potrà essere pronunciata qualora, trascorsi i 15 giorni dal ricevimento della diffida con l'espressa comminatoria di decadenza, il concessionario non avrà ancora ottemperato agli obblighi cui la diffida fa riferimento.

La diffida e la decadenza saranno comunicate al Concessionario presso il domicilio eletto ai sensi dell'art.19 del presente regolamento.

ART.11 – CONSEGUENZE DELLA DECADENZA DELLA CONCESSIONE

In caso di decadenza della concessione, pronunciata ai sensi dell'art.10, l'Amministrazione concedente avrà la facoltà di riscattare l'impianto oggetto della concessione, con il correlativo materiale mobile e di esercizio e, a richiesta del Concessionario, anche le provviste esistenti destinate all'esercizio.

Nel caso di esercizio dell'opzione di riscatto il Comune dovrà darne comunicazione al concessionario decaduto entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della decadenza, mediante lettera raccomandata con a.r., in cui sia indicata la data prossima nella quale si procederà all'inventario dei beni.

Il prezzo di riscatto sarà determinato sulla base del prezzo di mercato dei beni oggetto dell'opzione (anche sulla base della documentazione di acquisto), prezzo riferito alla data dell'opzione ed allo stato d'uso: esso sarà pagato al concessionario con valutazione a 30 (trenta) giorni dalla data di esercizio dell'opzione o in quei termini che le parti potranno concordare.

Nel caso in cui le parti non si accordino sulla determinazione dei prezzi entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'opzione, l'Amministrazione Comunale dovrà corrispondere senza ritardo e con la valuta di cui sopra il prezzo che essa ritiene congruo e la determinazione del prezzo potrà essere rimessa ad un Collegio arbitrale (composto da tre membri, da nominarsi uno da ciascuna delle due parti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Lecco).

Il Collegio arbitrale determinerà il prezzo adeguandosi ai criteri sopra specificati e la determinazione sarà vincolante per tutte le parti. I conguagli correlativi dovranno essere eseguiti entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione alle parti della pronuncia del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale pronuncerà anche a maggioranza e le spese relative, che esso medesimo determinerà, saranno così ripartite:

- a) ove la determinazione del Collegio superi l'importo ritenuto congruo dal Comune del 20% od oltre, le spese saranno interamente a carico dell'Amministrazione Comunale concedente;
- b) nel caso in cui la determinazione del Collegio sia pari all'importo ritenuto congruo dal Comune o addirittura inferiore ad esso, le spese saranno interamente a carico del concessionario decaduto;
- c) in ogni altro caso le spese saranno ripartite a giusta metà fra le parti.

Il concessionario, nei cui riguardi sia stata pronunciata la decadenza, dovrà sospendere subito l'esercizio dell'impianto e, qualora il Comune non abbia esercitato il diritto di riscatto né vi siano terzi interessati all'acquisto dell'impianto stesso, dovrà rimuovere ed asportare dai terreni di cui non abbia la proprietà o la disponibilità, nel termine che sarà fissato dal Sindaco, attrezzature, opere e quant'altro attinente all'impianto che non possono avere altra utile destinazione o che in ogni caso possono costituire pericolo diretto o indiretto.

L'Amministrazione Comunale, sentito il parere degli uffici competenti, comunicherà al Concessionario quali sono le opere da demolire e fisserà il termine di demolizione.

In caso di inottemperanza si procederà alla demolizione in danno del concessionario; le spese relative, dedotto l'importo eventualmente ricavato dalle alienazioni dei materiali recuperati, saranno a carico del concessionario, che dovrà rimborsarle.

ART.12 – FACOLTA' DI ACQUISTO AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

Alla scadenza della concessione, il Comune potrà esercitare l'opzione di acquisto con le modalità ed i limiti indicati nel precedente art.11, commi da 01 a 05, da intendersi qui richiamati ad ogni effetto salvo le modifiche e le precisazioni che seguono:

- a) la comunicazione per l'esercizio dell'opzione dovrà pervenire al concessionario entro il 30' (trentesimo) giorno prima della scadenza della concessione;
- b) il prezzo di acquisto sarà determinato ragguagliando quanto oggetto dell'opzione al valore di mercato, tenendo anche conto del valore di avviamento;
- c) mancando l'accordo sulla determinazione del prezzo entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'opzione, la determinazione medesima sarà rimessa al Collegio arbitrale, nella composizione prevista dal precedente art.11;
- d) il Collegio arbitrale determinerà il prezzo sulla base di criteri specificati nel presente articolo;
- e) il prezzo, sia se determinato consensualmente che determinato dal Collegio arbitrale, dovrà essere pagato all'Amministrazione Comunale con valuta coincidente con la data di scadenza della concessione ed, in caso di ritardo, sarà dovuto un interesse di mora pari alle "prime rate" in vigore maggiorato di due punti;
- f) le spese di funzionamento del Collegio, che esso medesimo determinerà, saranno ripartite a giusta metà fra le parti.

Qualora l'Amministrazione Comunale non eserciti l'opzione di acquisto e/o non rinnovi la concessione, allo spirare della concessione il Concessionario dovrà, oltreché cessare l'esercizio dell'impianto, rimuovere tutte le opere costituenti il medesimo, con le modalità e nei termini previsti negli ultimi tre commi del precedente art.11.

ART.13 – CONCESSIONE DIRITTI REALI

Al Concessionario vengono accordati altresì i diritti reali di costituzione servitù e di concessione del diritto di superficie sui terreni comunali da occupare ed utilizzare per il passaggio dell'impianto e limitatamente alla stagione invernale delle piste di discesa, per la realizzazione ed il mantenimento in loco delle stazioni ed opere connesse (con esclusione delle superfici destinate ad uso commerciale), nonché per l'installazione di eventuali impianti di innevamento artificiale, in quanto autorizzati dal Comune di Casargo. Il Concessionario prima di utilizzare i terreni comunali per le piste di discesa dovrà ottenere dall'Amministrazione Comunale apposita autorizzazione, che potrà essere negata solo per motivi di carattere urbanistico, ambientale o di pericolosità.

ART.14 – TUTELA DELLE PISTE E MANUTENZIONE DEI FONDI

In ordine all'apertura, all'esercizio, alla gestione ed alla cura delle piste si fa pieno riferimento alle norme regionali vigenti in materia, alle quali il Concessionario dovrà ottemperare ed adeguarsi.

Il Comune concedente si impegna a non consentire l'esecuzione di opere di qualsiasi genere che siano in contrasto o che comunque possono compromettere la sicurezza degli impianti e delle piste, il cui tracciato sia formalmente individuato ed approvato dal Comune.

Il Concessionario si impegna ad eseguire o a far eseguire la manutenzione dei fondi interessati dal passaggio dell'impianto e delle piste (compresi quelli comunali), sempre che non vi provvedano direttamente il proprietario o l'affittuario dei fondi stessi.

In particolare dovrà essere curata la sistemazione di fossi, canali, siepi, ecc. durante il periodo autunnale e tutte le opere per consentirne la regolare utilizzazione invernale.

ART.15 – MALLEVERIA VERSO TERZI

Il Concessionario si obbliga a tenere sollevati ed indenni l'autorità concedente ed i proprietari dei fondi sui quali passano l'impianto e le piste di discesa, da tutti i danni diretti e indiretti che possono verificarsi in

dipendenza delle costruzioni e pretese di indennizzo da parte dei concessionari od esercenti altre linee pubbliche di trasporto concorrenti, rilevando il Comune e gli Enti stessi da qualunque lite che si possa loro intentare a causa della costruzione e dell'esercizio medesimo.

Il Concessionario si obbliga pure a prendere gli accordi con i concessionari di linee telefoniche ed elettriche i cui impianti dovessero venire rimossi o modificati per realizzare o gestire l'impianto sciistico.

Il Comune, per favorire in via generale ogni possibile intesa tra i concessionari di impianti ed i terzi privati, titolari o detentori dei terreni interessati dal passaggio di piste, si impegna a costituire, di intesa con i Concessionari, una commissione composta da un rappresentante del Comune, da un rappresentante dei concessionari e da un rappresentante dei proprietari od affittuari di fondi privati, con il compito di dare indicazioni sull'equo indennizzo da corrispondere ai terzi interessati appunto dal passaggio sui loro fondi di piste da discesa.

ART.16 – ASSICURAZIONI

Il Concessionario assume l'impegno ai sensi di legge di contrarre con un Istituto di Assicurazione tutte le necessarie assicurazioni contro i rischi derivanti dalla costruzione dell'esercizio degli impianti, alla persona trasportata, al personale ed a terzi.

L'assicurazione sarà contratta per i danni alle persone ed alle cose e copie del relativo contratto dovrà essere depositata presso il Comune all'atto del rilascio dell'atto di concessione, quale condizione del rilascio stesso.

I massimali assicurativi stabiliti nel suddetto contratto assicurativo non dovranno essere inferiori ai seguenti massimali minimi indicizzati secondo ISTAT di € 3.098.741,40 (lire 6 miliardi) unico.

La permanenza di detto contratto assicurativo è condizione di continuazione nell'esercizio della concessione, onde la sua interruzione o estinzione comporteranno la sospensione della concessione stessa, fino al ripristino della garanzia assicurativa.

ART.17 – SORVEGLIANZA

La sorveglianza sulla costruzione e sull'esercizio spetta alla Regione Lombardia ed al Ministero dei Trasporti, Direzione Generale della M.C.T.C. nei limiti delle rispettive attribuzioni conferite dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I funzionari appositamente incaricati della vigilanza avranno libero accesso a tutto l'impianto.

ART.18 – CONTROVERSIE

Tutte le questioni per l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto potranno essere deferite, giusta gli artt.806 e ss. Codice Procedura Civile, ad un Collegio composto di tre arbitri.

Ciascuna delle parti nominerà uno di tali arbitri ed il terzo sarà scelto di comune accordo dai due arbitri e, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Lecco. La Presidenza del collegio spetterà a quest'ultimo membro. Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto.

ART.19 – DOMICILIO LEGALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario agli effetti del presente atto elegge il suo domicilio nel luogo indicato nella domanda di concessione.

Egli è tenuto a comunicare ogni variazione della propria sede legale o del proprio domicilio legale, mediante avviso da inviare all'Amministrazione concedente.

In difetto, ove le comunicazioni indirizzategli all'ultimo domicilio comunicato ritornino al mittente, l'Amministrazione Comunale potrà indirizzare tutte le altre comunicazioni allo stesso concessionario all'indirizzo dell'Associazione di cui al comma 1 del presente articolo e mediante affissione all'albo pretorio.

ART.20 – VALIDITA' ED EFFICACIA

Il contratto d'appalto mentre è impegnativo per il concessionario dal momento della stipulazione non sarà valido e definitivo nei riguardi del Comune di Casargo se non dopo essere stato approvato nei modi di legge dagli organi competenti.

ART.21 - SPESE DI STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE

Le spese per la stipulazione e la registrazione del presente atto ed il successivo atto di concessione saranno indistintamente tutte a carico del Concessionario. Il valore della concessione risulta dalla somma del valore delle aree oggetto di concessione e della remunerazione complessiva che il Comune riceve.

La predetta relazione estimativa sarà accompagnata al progetto.

ART.22 – DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE E DI COERENZA CON LO SVILUPPO DELLA LOCALITA' "ALPE DI PAGLIO"

Tutti gli interventi oggetto del presente regolamento da realizzare in località Alpe di Paglio sono dichiarati di pubblico interesse; i suddetti interventi sono dichiarati altresì coerenti con le esigenze e lo sviluppo delle zone interessate; l'ottemperanza alle sopra citate dichiarazioni rientra nella competenza della Giunta Comunale; il presente atto costituisce provvedimento fondamentale ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000.

ART.23 – USI CIVICI

Il Concessionario garantisce l'esercizio dei diritti inerenti gli usi civici aventi per oggetto il pascolo degli animali nel periodo estivo; i terreni oggetto del presente regolamento rimangono vincolati nel periodo sopra citato al vincolo di destinazione ad usi civici.

INDICE DEL REGOLAMENTO

- ART.01 – DISPOSIZIONI GENERALI
- ART.02 – OBBLIGO DI BIGLIETTI COMUNI TRA I CONCESSIONARI
- ART.03 – DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART.04 – VISITA DI RICOGNIZIONE E COLLAUDO
- ART.05 – VARIAZIONE DEI RIPARTI
- ART.06 – CANONE DI CONCESSIONE
- ART.07 – TARIFFE
- ART.08 – AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
- ART.09 – PROGRAMMA DI ESERCIZIO
- ART.10 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE
- ART.11 – CONSEGUENZE DELLA DECADENZA DELLA CONCESSIONE
- ART.12 – FACOLTA' DI ACQUISTO AL TERMINE DELLA CONCESSIONE
- ART.13 – CONCESSIONI DIRITTI REALI
- ART.14 – TUTELA DELLE PISTE E MANUTENZIONE DEI FONDI
- ART.15 – MALLEVERIA VERSO TERZI
- ART.16 – ASSICURAZIONI
- ART.17 – SORVEGLIANZA
- ART.18 – CONTROVERSIE
- ART.19 – DOMICILIO LEGALE DEL CONCESSIONARIO
- ART.20 – VALIDITA' ED EFFICACIA
- ART.21 – SPESE DI STIPULAZIONE E REGISTRAZIONE
- ART.22 – DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE E DI COERENZA CON LO SVILUPPO
DELLA LOCALITA' "ALPE DI PAGLIO"
- ART.23 – USI CIVICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI DIRITTI REALI DI COSTITUZIONE SERVITU' E DI CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE PISTE DA DISCESA.

- Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27.06.2002 con atto n.26.
- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05.08.2002 al 19.08.2002.
- E' stato esaminato dall'Organo Regionale di Controllo di Milano nella seduta del=..... e reso esecutivo con atto n. ...=...
- E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21.08.2002 al 04.09.2002, senza opposizioni.

Casargo, li 09.09.2002.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Rosario Cascino)